

Lì, 04/09/2026

CIRCOLARE 863/26

OGGETTO: D.LGS. N. 148/2026 (CORRETTIVO OMNIBUS) – RIFORMA DEI TERMINI DI DETRAZIONE DELL'IVA (ARTT. 19 E 25 D.P.R. 633/1972) E NUOVE REGOLE PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO. IMPATTI OPERATIVI PER L'ENTE.

Con la pubblicazione in G.U. dell'11 agosto 2026 del **D.Lgs. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus)**, l'art. 12 ha modificato radicalmente gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, ampliando i termini di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti (non più 1 anno ma 2 anni). Il tutto nasce da delle mozioni che l'Unione Europea ha fatto all'Italia su questa disciplina fiscale in commento.

Per gli Enti Locali, la presente disposizione assume rilevanza strategica per tutte le gestioni afferenti alla sfera commerciale/d'impresa dell'Ente (es. farmacie comunali, impianti sportivi a canone/tariffa, mense e trasporti a rilevanza economica, teatri, servizi a domanda individuale gestiti in regime commerciale, canoni e locazioni commerciali, ecc.). Non si applica, invece, agli acquisti ricadenti nella sfera istituzionale assoggettati al meccanismo dello Split Payment istituzionale privi di detrazione IVA.

Il D.Lgs. 148/2026 supera le severe restrizioni introdotte dal D.L. 50/2017 (rese ormai anacronistiche dalla piena tracciabilità garantita dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica SdI) e **ristabilisce il termine biennale:**

- Diritto alla detrazione (art. 19, c. 1): **può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni vigenti al momento della nascita del diritto.**
- Annotazione delle fatture passive (art. 25, c. 1): le fatture e le bollette doganali d'acquisto possono essere registrate nel registro acquisti al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Fattispecie Operativa	Disciplina Previgente (post DL 50/2017)	Nuova Disciplina (D.Lgs. 148/2026)
Acquisto commerciale effettuato nel 2026 (es. fattura ricevuta sett. 2026)	Detrazione entro il termine della dichiarazione dell'anno medesimo (Modello IVA 2027, scad. 30/04/2027).	Termine esteso al 2° anno successivo: Detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al 2028 (scad. 30 aprile 2029).
Fatture a cavallo d'anno (es. acquisto 2026, fattura ric. gen. 2027)	Detrazione differita nell'anno 2027 (nessuna retro-imputazione formale all'anno 2026).	Ammessa la retro-imputazione al 2026 nella dichiarazione annuale (Modello IVA 2027), in apposito sezione acquisti.

In attuazione della delega fiscale (art. 7, L. 111/2023) e dei principi unionali (causa CGUE T-689/24), è stato espunto dall'art. 25 l'inciso "in riferimento al medesimo anno". Pertanto, per un

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

acquisto effettuato a fine esercizio con fattura recapitata all'Ente nei primi mesi dell'anno successivo, è consentito recuperare l'imposta a credito direttamente nella dichiarazione annuale IVA dell'esercizio di effettuazione, previa annotazione in un'apposita sezione del registro IVA acquisti.

Resta fermo l'art. 1 del D.P.R. 100/1998 e cioè l'IVA a credito delle fatture a cavallo d'anno (ricevute a inizio anno ma relative all'anno precedente) non può essere inserita nella liquidazione periodica di dicembre/quarto trimestre. Il recupero opera esclusivamente nel Modello IVA annuale.

Per le annualità 2024–2025 il D.Lgs. 148/2026 non reca una disciplina transitoria espressa. In attesa di **chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate**, si raccomanda massima prudenza prima di riaprire conteggi IVA per le fatture 2024 già decadute secondo il vecchio rito.

La proroga dei termini costituisce una salvaguardia da decadenze e non deve rallentare i flussi interni di liquidazione e registrazione contabile delle fatture commerciali.

Si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
